

***Il Gemellaggio fra l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed  
Esperti Contabili di Torino e l'Ordre des Experts  
Comptables Auvergne-Rhône-Alpes***



***L'individuazione dello Stato di residenza fiscale delle  
persone fisiche***

***Martedì 15 luglio 2025***

**Vittorio Serito**

# Le norme dal punto di vista italiano



DPR 917/1986 (**TUIR**) - Articolo 2 - Soggetti passivi – come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 27/12/2023 n. 209 Articolo 1

**Convenzione** tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali –  
Convenzione del 07/01/1992 n. 20 – Articolo 4 - Residenti

**Circolare n. 20/E del 4/11/2024** - Istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

## Le norme dal punto di vista italiano – TUIR – art. 2



2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la **maggior parte del periodo d'imposta**, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la **residenza ai sensi del codice civile** o **il domicilio** nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le **persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente**.

2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

## Le norme dal punto di vista italiano – Convenzione – art. 4



1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo **domicilio**, della sua **residenza**, della sede della sua direzione o di **ogni altro criterio di natura analoga**. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

## Le norme dal punto di vista italiano – Convenzione – art. 4 - seguito



- a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'**abitazione permanente**; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue **relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali)**;
- b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui **soggiorna abitualmente**;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la **nazionalità**;
- d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, **le autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo**.

## Le norme dal punto di vista italiano – Rapporti con le Convenzioni - § 3 cm

20/E




Prevalenza del regime convenzionale

Rimando alla definizione della legislazione nazionale degli Stati contraenti (art. 4 comma1 Convenzione)

In caso di contrasto, *tie breaker rules* (art. 4 comma 2 Convenzione)

## Il caso concreto e le norme astratte



## Il caso concreto e le norme – coordinare i vari aspetti

Principali aspetti - esempio:

- Variazione all'anagrafe / AIRE – ex nunc
- Imposizione fiscale / monitoraggio fiscale - intero anno solare, ex tunc
- Assistenza sanitaria - ex nunc
- Aspetti valutari (conti non residenti / conti residenti) - ex nunc





[www.odcec.torino.it](http://www.odcec.torino.it)

[www.linkedin.com/company/odcec-torino/](http://www.linkedin.com/company/odcec-torino/)

[www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos](http://www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos)